



ACCORDO

TRA

LA REGIONE ABRUZZO

SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.p.A.

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. -ai sensi dell'art. 11 comma 11 del D.lgs. 112/2015 e s.m.i.- dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-*septies* del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112 e s.m.i., relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione alla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A..

I seguenti soggetti, d'ora in poi congiuntamente definiti anche come le "Parti":

- in rappresentanza della Regione Abruzzo, codice fiscale 80003170661, il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti pro-tempore;
- in rappresentanza della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. codice fiscale 00288240690, il Dott. [REDACTED] in qualità di Presidente;
- in rappresentanza della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. codice fiscale 01585570581, la Dott.ssa [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale;

PREMESSO che

- A. con il D.Lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni la Regione Abruzzo ha assunto le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale e che il medesimo D.Lgs. ha previsto che le Regioni subentrino allo Stato, quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa, sulla base dell'Accordo di Programma del 23 marzo 2000 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo;
- B. ai sensi del succitato Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo sono state definite le modalità per "il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a TUA" incluso il trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e dei beni e degli impianti necessari all'esercizio della stessa rete ferroviaria;
- C. la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., costituita mediante Atto di Fusione stipulato in data 08/06/2015 presso gli uffici della Regione Abruzzo al Viale Bovio n.425, è concessionaria per il trasporto pubblico automobilistico extraurbano ed urbano e ferroviario di interesse regionale e locale mediante D.G.R. n. 539 del 29/09/2017;
- D. con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006 nonché nel Contratto di Programma;

CONSIDERATO che

- E. il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i. all'art. 3, comma 1, lett. b) individua il gestore dell'infrastruttura quale qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;
- F. l'art. 3, comma 1, lett. b-septies) del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., individua le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ovvero l'adozione di decisioni

relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione;

- G. l'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ovvero entro il 18/12/2019] non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedano, entro i successivi novanta giorni [ovvero entro il 17/03/2020] ad affidare le funzioni essenziali di cui alla precedente lettera H ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale da imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti;
- H. l'art. 11-ter, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che il gestore dell'infrastruttura possa delegare funzioni o parti di esse a un'entità diversa, purché questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata;
- I. la linea Lanciano – S. Vito è ricompresa nell'elenco di cui al D.M. MIT 5 agosto 2016 ed è pertanto soggetta agli adempimenti connessi all'attuazione dall'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i.,
- J. sulla rete Lanciano – S.Vito, TUA svolge, nella sua veste di impresa integrata, contemporaneamente il duplice ruolo di gestore di infrastruttura e di impresa ferroviaria esercente i servizi di trasporto ferroviario
- K. la Società TUA, non avendo ottemperato all'obbligo di separazione societaria prescritto dall'articolo 11 comma 11 del D.lgs. 115/2015 s.m.i. entro il termine ivi indicato, intende avvalersi della possibilità prevista dalla medesima disposizione affidando a RFI lo svolgimento delle funzioni essenziali relativamente all'infrastruttura ferroviaria di cui alla premessa, segnatamente l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie e all'imposizione dei conseguenti canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione;
- L. con DGR n. del la Regione ha approvato lo schema del presente accordo per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - ai sensi dell'art. 11 comma 11 del D.lgs. 112/2015 e s.m.i.- dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112 e s.m.i., relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione alla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.;
- M. la Società TUA interviene nel presente atto in qualità di gestore dell'infrastruttura regionale non giuridicamente distinto dall'impresa ferroviaria che svolge prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete gestita in forza dell'Atto di Concessione di cui alla precedente premessa C;
- N. la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interviene nel presente atto in qualità di soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse

1. Le Premesse e i Considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 Definizioni

1. In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente Accordo, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:
 - a. **Rete**: la linea Lanciano – S. Vito gestita dalla Società TUA;
 - b. **IFN** (Infrastruttura Ferrovia Nazionale): la Infrastruttura così come definita dall'articolo 3, lettera b del D.lgs. 112/2015 ed in concessione a RFI ai sensi del DM 138-T/2000;
 - c. **Gestore dell'Infrastruttura (GI)**: la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.;
 - d. **Allocation Body (AB)**: la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
 - e. **Funzioni essenziali**: le due funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-*septies* del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112 s.m.i., segnatamente *“l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto”*.

Articolo 3 Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina il complesso dei rispettivi obblighi relativi alla Rete riguardo:
 - i) all'affidamento e svolgimento delle Funzioni essenziali a cura dell'AB; ii) agli altri servizi, nell'ambito di quelli indicati nel successivo articolo 6, che Rete Ferroviaria Italiana, su espressa richiesta del GI, si impegna a svolgere per conto dello stesso.

Articolo 4 Adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie

1. Il processo di assegnazione si compone delle seguenti fasi:
 - a. modellizzazione dell'infrastruttura e determinazione delle percorrenze;
 - b. acquisizione e istruzione di eventuali richieste di un accordo giuridicamente vincolante, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
 - c. acquisizione della richiesta delle tracce;

- d. elaborazione della bozza di Progetto Orario (fase dell'armonizzazione e eventuale processo di coordinamento);
 - e. ricevimento delle osservazioni da parte dei Richiedenti e trattazione delle stesse da parte dell'AB;
 - f. rilascio del Progetto Orario definitivo a conclusione del processo di coordinamento e in funzione dei criteri di priorità definiti dal GI nel Prospetto Informativo della Rete;
 - g. assegnazione delle tracce in corso d'orario (VCO) in base alle tempistiche e ai criteri definiti nel Prospetto Informativo della Rete redatto dal GI;
 - h. assegnazione delle tracce in corso d'orario (gestione operativa) in base alle tempistiche e ai criteri definiti nel Prospetto Informativo della Rete redatto dal GI;
 - i. variazioni alle tracce derivanti da interventi infrastrutturali definiti dal GI e comunicati dallo stesso ai titolari di Contratto di Utilizzo e all'AB per svolgere le funzioni essenziali.
2. Le suddette fasi del processo di assegnazione sopra descritto saranno svolte a cura di RFI, nel ruolo di AB, a partire da quattro mesi dall'emanazione della pertinente edizione del Prospetto Informativo della Rete (PIR) e sulla base delle regole ivi contenute.

Articolo 5

Adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura

1. Il processo di imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura si struttura nelle seguenti fasi:
 - a. determinazione del pedaggio (sulla base della contabilità regolatoria redatta dal GI secondo i criteri regolatori di cui alla Delibera ART n.96/2015 e s.m.i. e certificata da apposito soggetto all'uopo identificato);
 - b. rendicontazione (sulla base delle tracce oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto tra il GI e Impresa Ferroviaria);
 - c. determinazione degli importi da fatturare, in acconto e a conguaglio, da parte del GI (sulla base delle tracce oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto tra il GI e Impresa Ferroviaria).
2. Con riferimento alla fase descritta al precedente punto 1.a. le attività a cura di RFI saranno svolte a partire dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Per quanto riguarda le attività correlate alle fasi di cui ai precedenti punti 1.b. e 1.c., le stesse saranno svolte a cura di RFI sulla base delle regole contenute nella pertinente edizione del Prospetto Informativo della Rete (PIR).
3. Ai fini dell'esercizio delle attività relative alla determinazione del pedaggio, in coerenza con la tempistica di cui al precedente comma, RFI procederà, su specifica richiesta da parte della Regione e del GI e a fronte della previa messa in disponibilità di tutti i dati all'uopo necessari, a porre in essere tutte le attività propedeutiche connesse all'elaborazione di un sistema di *pricing* in linea con il quadro normativo/regolatorio vigente.

Articolo 6

Altri servizi offerti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Su specifica richiesta del GI, Rete Ferroviaria Italiana manifesta la sua disponibilità a svolgere le attività di supporto nella predisposizione e pubblicazione del Prospetto Informativo della Rete.

Articolo 7

Durata ed efficacia

1. Il presente Accordo cesserà di produrre effetti al venir meno dell'efficacia dell'Atto di Concessione di cui alla premessa.
2. Le Parti prendono atto che il realizzarsi, in costanza del presente Accordo, rispettivamente, dell'ipotesi prevista al secondo periodo dell'art. 47 comma 4, del DL 50/2017, o di quella descritta al comma 5 del medesimo articolo, ne comporta la cessazione immediata dei relativi effetti.

Articolo 8

Corrispettivo

1. Per l'attività di assegnazione delle tracce ferroviarie il GI corrisponderà a RFI un importo, parametrato sui volumi di traffico stimati, così distinto:
 - a. per l'attività di cui al punto 1.a dell'art. 4 un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate nell'attività pari a 2.768,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
 - b. per le attività di cui ai punti dall'1.b all'1.g e l'1.i dell'art. 4 un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate nell'attività pari a 3.840,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
 - c. per l'attività di cui al punto 1.h dell'art. 4 un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate nell'attività pari a 12.403,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria).
2. Per l'attività di imposizione dei canoni il GI corrisponderà a RFI un importo, parametrato sulle ore/uomo stimate, così distinto:
 - a. per le attività di cui al punto 1.a dell'art. 5, un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate in tale attività pari a 13.643,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
 - b. per le attività di cui ai punti 1.b e 1.c dell'art. 5, un compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate pari a:
 - per le attività di cui al punto 1.b: 3.434,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
 - per le attività di cui al punto 1.c: 4.818,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria).
3. Per le attività di cui all'art 6, il compenso annuo correlato al costo diretto delle risorse impegnate in tale attività pari a 4.193,00 € (oltre IVA ad aliquota ordinaria);
4. Gli importi sopra riportati saranno fatturati da RFI semestralmente, rispettivamente a giugno e a dicembre di ciascun anno di competenza. Con riferimento al primo anno di validità del presente accordo, i corrispettivi saranno fatturati a dicembre e l'importo sarà calcolato in proporzione alle mensilità di competenza delle attività svolte dal GI;
5. Le necessarie attività di adeguamento dei sistemi informativi di RFI, funzionali allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo, nonché i relativi costi, troveranno disciplina nell'ambito di specifici accordi tra TUA e RFI.

Articolo 9

Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto al maggior danno, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Parte adempiente attraverso comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'altra Parte, nelle seguenti ipotesi:
 - a. inadempimento da parte del GI dell'obbligo di cui all'articolo 8;
 - b. rilevanti e ripetuti inadempimenti da parte di RFI degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5;
 - c. eventuali determinazioni da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in merito all'efficacia e/o contenuto dell'Accordo.

Articolo 10

Comunicazione all'Autorità di Regolazione dei Trasporti

1. Il presente Accordo sarà trasmesso a cura del GI all'Autorità di Regolazione dei Trasporti affinché la stessa acquisisca piena conoscenza del contenuto.

- per la Regione Abruzzo _____
- per la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. _____
- per la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. _____